



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



Gruppo Movimento 5 Stelle



Al Sindaco di Ferrara
Al Presidente del Consiglio comunale
All'Assessore alla mobilità
Al Garante della Disabilità
Ai Consiglieri comunali

Oggetto: Intepellanza sulla applicazione della I.P.T. alle persone con disabilità in Comune di Ferrara

Vista

la normativa riportata nel sito dell'Automobile Club Italia, in merito alla "Esenzione del pagamento della I.P.T. per I disabili" (<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/veicoli-destinati-ai-disabili.html>)

Vista

la Delibera del Consiglio Provinciale n. 113/94105 del 10/12/2010), Regolamento dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli (I.P.T.), che all'art. 5 (Agevolazioni fiscali) riporta: "1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge. 2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art.21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 che attribuisce alle province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime"

Consultata

La "Guida alle agevolazioni fiscali: agosto 2020" dell'Agenzia delle Entrate, che alla voce "Esenzione del pagamento dell'IPT per i disabili", riporta che: "I disabili affetti da patologie determinate dalla legge sono esenti dal pagamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l'acquisto di veicoli destinati alla loro mobilità"

Specificato

dalla medesima che I beneficiari per legge dell'esenzione dal pagamento dell'IPT per l'acquisto di veicoli, sono le seguenti categorie di disabili:

- disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione (art. 8 L. 449/97)

- disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, L. 388/00)
- disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo (art. 30, comma 7, L. 388/00)

Considerata

la PEC inviata da due cittadini agli uffici della Provincia di Ferrara, sul perché sia stata fatta loro pagare la I.P.T dai rispettivi concessionari, al momento dell'acquisto di automobili

Considerata

la risposta non chiaramente interpretabile del vicepresidente della Provincia e del PO Supporto alla Presidenza, Comunicazione e Ufficio Stampa, che dopo aver citato il Regolamento sopracitato, conclude con: *"Pertanto tutte le agevolazioni per le patologie di handicap previste dalla legge, trovano regolare applicazione da parte di questa amministrazione."*

Considerato

Che il sito dell'ACI di Ferrara <http://www.up.aci.it/ferrara/spip.php?article36> riconosce che: *"Molte Province, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, hanno deliberato ulteriori agevolazioni a favore di quelle categorie di portatori di handicap per le quali il legislatore nazionale non ha previsto alcuna esenzione e che l'Amministrazione Provinciale di FERRARA al momento non ha introdotto agevolazioni a favore delle persone con disabilità sensoriale (soggetti non vedenti o sordi assoluti)."*

Registrata

la risposta in merito dell' ACI della Provincia di Ferrara, secondo cui *"l'imposta viene applicata a seconda della tipologia di automobile"*

SI INTERPELLA il Sindaco, il Garante della disabilità e l'Assessore alla Mobilità

- su quali siano gli effettivi requisiti per l'applicazione delle esenzioni alla Imposta Provinciale di Trascrizione per le automobili acquistate da persone con disabilità residenti nel Comune di Ferrara.
- sulla divulgazione di tali requisiti presso e da parte di tutti gli uffici preposti, in modo da informare con chiarezza e dettagliatamente i cittadini che ne facciano richiesta.
- sulla possibilità di controllare tale applicazione dell'esenzione presso i concessionari e rivenditori di automobili del territorio.
- sulla volontà d'intervenire affinché venga riconosciuta l'agevolazione anche in favore di tutti i portatori di handicap non ricompresi nelle casistiche di esenzioni statali, ivi compresi le persone con disabilità sensoriale (soggetti non vedenti o sordi assoluti) e tutti quei soggetti portatori di handicap che risultino fiscalmente a carico ma comunque affetti da minorazione ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992.

Con richiesta di risposta scritta

Ferrara, 12 aprile 2021

Tommaso Mantovani
Consigliere Gruppo M5S

